



CITTA' DI CORIGLIANO – ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 256 DEL 30/12/2024

(Art. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: DEROGA TEMPORANEA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE E LATTINE - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI E FONICI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO 2024 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI "NATALE IN CO.RO 2024".

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Corigliano-Rossano ha organizzato, nell'ottica della valorizzazione e riqualificazione delle piazze e delle vie cittadine, un programma di eventi di animazione per le feste natalizie, destinate sia agli adulti che ai bambini. Tramite le molteplici iniziative di intrattenimento ed il conseguente successo, si vuole andare al di fuori della Regione Calabria, oltre il turismo di ritorno e di prossimità, puntando anche alla destagionalizzazione. Il calendario degli eventi culturali, musicali, di intrattenimento e svago, in esecuzione della programmazione, denominata "Natale in Co.Ro 2024", prevede, per il 31 dicembre 2024, lo svolgimento del Concerto di Capodanno presso la piazza B. Le Fosse in località Rossano Scalo;
- l'area prescelta, Piazza B. Le Fosse, è stata individuata, in ragione della sua posizione quale centro di maggiore aggregazione per la popolazione cittadina e per i visitatori provenienti dalle aree limitrofe, nonché per motivi di sicurezza pubblica,

come la più idonea allo svolgimento degli importanti eventi in programma per il Natale 2024, contemperando al contempo sia le esigenze di spazio, per l'importante afflusso di persone e sia le prescrizioni in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica;

- già gli anni passati l'area ha ospitato eventi importanti e partecipatissimi tra i quali l'esibizione dell'artista COEZ per il concerto di fine anno, Capodanno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. legge quadro sull'inquinamento acustico, demanda ai comuni il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nonché l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, come anche l'autorizzazione in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- La legge Regionale 34/2009 prevede (art.13 comma 3) che le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune;
- Con Circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, nella parte in cui, con riferimento agli aspetti legati alla *safety*, viene dettata, ai fini della tutela della incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza “[...] *valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità [...]*”;
- Con richiesta avanzata dalla prefettura di Cosenza con nota Prot. n. 49375 del

28/06/2017, Class. 08.05, è richiesta l'adozione di apposita Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine per la tutela della pubblica incolumità;

TENUTO CONTO CHE molti esercenti rimarranno aperti in occasione della manifestazione e che è attesa la partecipazione di un numero cospicuo di persone;
VALUTATO pertanto necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento di tale manifestazione e al fine di rendere più snello e funzionale lo svolgimento dell'evento organizzato in occasione del concerto di Capodanno 2024 e disporre per tutto il periodo della manifestazione:

- La deroga alle vigenti disposizioni comunali per quel che concerne il limite orario di cessazione delle attività rumorose temporanee;
- La deroga ai limiti di orari per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, lattine e materiale pericoloso, nonché il divieto assoluto di somministrazione e vendita di superalcolici per tutti gli operatori, ivi compresi i distributori automatici, nell'ara interessata;
- Il divieto assoluto di utilizzo di fuochi pirotecnici nell'area interessata dall'evento;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 01.03.1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno” e successive circolari esplicative;*
- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;*
- il D.P.C.M. del 16.04.1999 n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;*
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28.07.2017 *«Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in*

occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva»;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008;
- L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii;
- La legge Regionale 34/2009;
- La Circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1;

DATO ATTO CHE:

nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017, citando le recenti Circolari, rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – si è, tra l'altro, sottolineata l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata, ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

PRESO ATTO:

- Della nota Prot. n.154767 del 24.12.2024 recante "*Autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95. Pratica Suap Cod. Univ. N. 7702*", con cui il Settore 13 - Ambiente ed Energia dell'Ente - ha espresso parere favorevole in merito alla autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e ss.mm.ii. per il Concerto di Capodanno 2024 che si svolgerà il giorno 31 dicembre 2024 dalle ore 22.00 alle ore 04:00 DEL 01.01.2025;
- Di tutta la documentazione tecnica e non, allegata alla pratica Suap 7702, acquisita

al protocollo generale dell'Ente con n. 153238 del 23.12.2024, nonché di quella ulteriore acquisita in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

RITENUTO opportuno - con l'obiettivo di contemperare le esigenze abitative con la libera iniziativa economica in un arco temporale generalmente vissuto con partecipazione e condivisione dall'intera cittadinanza - **fissare eccezionalmente** gli indirizzi e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività cosiddette temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, quando comportino l'impiego di sorgenti sonore o vengano effettuate operazioni rumorose;

VISTI:

- il parere favorevole dal Settore "Ambiente ed Energia" dell'Ente prot. int. n. 154767 del 24.12.2024.
- il Piano di sicurezza per l'evento "CONCERTO DI CAPODANNO 2024";
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

ORDINA

Nel richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e nel motivare le deroghe assentite con l'eccezionalità dell'evento programmato "CONCERTO DI CAPODANNO 2024" nel territorio comunale: Piazza B. Le Fosse – località Rossano Scalo;

- **Che è autorizzata** la deroga temporanea, in occasione del "CONCERTO DI CAPODANNO 2024" del termine dell'orario per la somministrazione degli alimenti e delle bevande **entro e non oltre le ore 04:00 del 01-01-2025**, su area pubblica e/o privata aperta ad uso pubblico;
- **Che è autorizzata**, nella stessa circostanza, dal 31/12/2024 al 01/01/2025 secondo gli orari indicati l'utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al

IV comma dell'art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., **entro e non oltre le ore 04:00 del 01/01/2025.**

- **Che è assolutamente vietato** a tutti gli operatori nella stessa circostanza, dal 31/12/2024 al 01/01/2025, secondo gli orari indicati e nelle aree indicate:
 - *somministrare e vendere alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, lattine e materiale pericoloso che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;*
 - *somministrare e vendere superalcolici;*
 - *utilizzare fuochi pirotecnici;*

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento.

DISPONE CHE

Dalle ore 22.00 del 31/12/2024 e fino alle ore 04.00 del 01/01/2025, per l'evento di cui alla manifestazione "**CONCERTO DI CAPODANNO 2024**", sulle aree del territorio comunale interessate dalla manifestazione di cui in premessa, è fatto divieto:

- di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine e/o altro materiale pericoloso, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
- di somministrare e vendere superalcolici e di utilizzare fuochi pirotecnici nelle aree interessate dall'evento;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
- di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza si rinvia alle norme

di legge, ai regolamenti ed alle ordinanze adottate da questa Amministrazione.

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio;

CHE la presente Ordinanza venga trasmessa:

- *all'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza – Prefettura;*
- *a tutte le Forze dell'ordine presenti sul territorio ed al settore "Polizia Locale";*

AVVERTE

CHE contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

IL SINDACO

Flavio Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.